



Decreto n. 4/2021

Tribunale di Nola

IL PRESIDENTE

Oggetto: riti emergenziali, proroga dell'efficacia del decreto n. 150 del 13 novembre 2020

Il Presidente

Letto l'art. 19 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. "mille proroghe") che ha prorogato fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, e **comunque fino a non oltre il 31 marzo 2021**, la legislazione emergenziale di cui all'all. 1;

sentito il coordinatore del settore civile il quale ha evidenziato come le valutazioni che seguono siano state concertate con magistrati dell'Ufficio;

rilevato che:

effettivamente l'art. 1, comma 17, d.l. cit., ha prorogato al 30 aprile c.a. l'applicazione dei c.d. riti emergenziali ("cartolare" e "da remoto", di cui, in ultimo, all'art. 221 d.l. 34\20, conv. in l. 77\20), limitatamente, però, alla sola giurisdizione amministrativa;

ritenuto tuttavia che:

- l'applicazione dei riti emergenziali è già stata reiteratamente prorogata dal legislatore, con riferimento a tutte le giurisdizioni, sicchè- anche sotto tale profilo - può ritenersi che l'ulteriore proroga, di cui all'art. 19 cit., abbia in realtà efficacia generale, e sia quindi implicitamente riferibile anche alla giurisdizione ordinaria (attesa l'identità di *ratio*, quanto alle esigenze di prevenzione epidemiologica);

-tale interpretazione (fermo l'auspicio di un intervento chiarificatore del legislatore, anche in sede di conversione del d.l.) è coerente non solo con gli ormai numerosi provvedimenti normativi via via adottati in materia, cui si è fatto cenno, ma anche con la generale proroga dello stato di emergenza, a sua volta conseguenza della grave situazione epidemiologica tuttora in atto; in tal senso stanno già procedendo numerosi altri uffici giudiziari, anche del distretto della Corte d'appello di Napoli;

- la fissazione (sempre rimessa alla iniziativa del giudice) di udienze con i riti emergenziali richiede il compimento di adempimenti di cancelleria (comunicazioni ai difensori), da svolgersi ordinatamente e con congruo anticipo, anche a tutela dell'effettività del contraddittorio;

-pertanto fin d'ora i giudici devono ritenersi autorizzati alla fissazione delle udienze "cartolari" e "da remoto", ovviamente in conformità alla normativa primaria in materia, nonché alle indicazioni

di cui al decreto di questa presidenza del 13 novembre 2020 n. 150, la cui efficacia va pertanto prorogata, prudenzialmente, al 31 marzo c.a. ;


P.Q.M.

Proroga l'efficacia del decreto di questa presidenza n. 150\2020 al 31 marzo c.a.

Nola, 5 / 1 / 21

IL PRESIDENTE

Dot. Luigi Picardi



Si comunichi:

a tutti i magistrati

al COA

Si pubblichi sul sito